



Consiglio Regionale della Puglia

STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

(Approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44)

2. La Regione partecipa, attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari e, nelle materie di sua competenza, nei casi e con le forme disciplinate dallo Stato, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

3. La Regione promuove intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse delle rispettive comunità.

Art. 10

1. La Regione tutela e promuove la qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione alle condizioni dei diversamente abili, garantisce la sicurezza sociale e il diritto alla salute e all'assistenza.

2. La legge regionale individua i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle risorse idriche e naturali, agendo responsabilmente nei confronti delle generazioni future.

Art. 11

1. La Regione incentiva lo sviluppo sostenibile dell'economia pugliese, nel rispetto dell'ambiente, attraverso interventi tendenti a rafforzare un sistema produttivo integrato, a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali con azioni di concertazione istituzionale e a internazionalizzare l'economia regionale.

2. Al fine di rendere concretamente fruibile il diritto al lavoro, la Regione attua politiche attive, con particolare riferimento alle esigenze e alle aspirazioni delle generazioni più giovani, e opera per la rimozione di tutte le condizioni ostative alla sua piena attuazione.

3. Nel quadro del sostegno allo sviluppo economico, alla coesione e alla solidarietà sociale, la Regione altresì promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti attuativi.

4. La Regione riconosce il ruolo delle Organizzazioni sindacali nella rappresentanza dei lavoratori.

L. 5-2-1992 n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

L. 5 febbraio 1992, n. 104 ^{(1) (2)}.

(commento di giurisprudenza)

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ⁽³⁾

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

(2) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la *L. 8 novembre 2000, n. 328*.

(3) Vedi, anche, l'*art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 8 *(Inserimento ed integrazione sociale)*

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;

b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;

f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

- h) affidamenti ed inserimenti presso persone e nuclei familiari;
- i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
- l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'*articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400*;
- m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Art. 23 (*Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative*)

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del *decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236*, di attuazione della *legge 9 gennaio 1989, n. 13*, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ⁽³⁵⁾.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato *decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236*.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'*articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217*, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

(35) A norma dell'*art. 16, comma 5, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 dicembre 1996, n. 647*, le disposizioni di cui al presente

comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

CAPO V

Forme Associative

(commento di giurisprudenza)

Articolo 30 *Convenzioni* ⁽⁸⁰⁾ ⁽⁸¹⁾

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

(80) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(81) Il presente articolo corrisponde all'*art. 24, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 31 *Consorzi* ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾ ⁽⁸⁵⁾

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'*articolo 114*, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'*articolo 30*, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'*articolo 50* e dell'*articolo 42*, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'*articolo 113-bis* si applicano le norme previste per le aziende speciali. ⁽⁸²⁾

(82) Comma così modificato dall'*art. 35, comma 12, lett. a)*, L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(83) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(84) Il presente articolo corrisponde all'*art. 25, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata. Vedi, anche, il *comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244* e l'*art. 1, comma 456, L. 11 dicembre 2016, n. 232*.

(85) Per la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, vedi l'*art. 2, comma 186, lett. e)*, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

Articolo 32 *Unione di comuni* ⁽⁸⁶⁾ ⁽⁸⁸⁾

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'*articolo 44, secondo comma, della Costituzione* e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. ^{(89) (93)}

4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione. ^{(90) (93)}

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte. ⁽⁹²⁾

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'*articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. ⁽⁸⁷⁾

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni. ^{(91) (93)}

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

(86) Articolo così sostituito dall'*art. 19, comma 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(87) Comma inserito dall'*art. 2, comma 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(88) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(89) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 105, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(90) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 105, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(91) Comma inserito dall'*art. 1, comma 105, lett. c), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(92) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 5-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(93) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 106, L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 33 *Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni* ⁽⁹⁴⁾ ⁽⁹⁵⁾

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.

2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'*articolo 4*. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.

4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con

l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli *articoli 30 e 32*, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.

(94) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(95) Il presente articolo corrisponde agli *artt. 11, comma 2, e 26-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata. Vedi, anche, il *comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 34 *Accordi di programma* ⁽⁹⁶⁾ ⁽⁹⁷⁾

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'*articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica*

24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

(96) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(97) Il presente articolo corrisponde all'*art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 35 *Norma transitoria* ⁽⁹⁸⁾

1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'*articolo 33*, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

(98) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Puglia

L.R. 10-4-2015 n. 17

Disciplina della tutela e dell'uso della costa.

Pubblicata nel B.U. PugliaF 15 aprile 2015, n. 53, supplemento.

L.R. 10 aprile 2015, n. 17 ⁽¹⁾.

Disciplina della tutela e dell'uso della costa.

(1) Pubblicata nel B.U. PugliaF 15 aprile 2015, n. 53, supplemento.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

Principi generali e pianificazione

Art. 1 *Oggetto e principi generali.*

1. Nell'ambito della gestione integrata della costa, la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell'*articolo 117 della Costituzione*, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai comuni.

2. Per gestione integrata della costa s'intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all'uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.

3. Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale s'intendono tutte le attività e i compiti individuati dall'*articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del*

capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

4. L'azione regionale in materia di demanio marittimo si conforma ai seguenti principi:

- a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell'ambiente;
- b) pianificazione dell'area costiera;
- c) accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione anche ai disabili;
- d) semplificazione dell'azione amministrativa;
- e) trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi;
- f) integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione;
- g) decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;
- h) armonizzazione delle attività produttive e in particolare del turismo balneare e della diportistica nautica, con le utilizzazioni e le destinazioni pubbliche.

5. Sono escluse dalla competenza regionale:

- a) le aree del demanio marittimo e del mare territoriale necessarie all'approvvigionamento di fonti di energia, ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998;
- b) i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione Puglia;
- c) i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, come classificati dall'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni;
- d) le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle Autorità portuali, istituite ai sensi dell'articolo 6 della L. 84/1994.

6. Il demanio marittimo di competenza regionale è distinto in demanio costiero e demanio portuale. Al demanio portuale appartengono i porti classificati regionali (categoria II - terza classe), ai sensi della L. 84/1994, compresi quelli con destinazione da diporto. Essi costituiscono il Sistema dei Porti della Regione Puglia.

Art. 2 Pianificazione.

1. L'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione costiera, che si articola nei livelli regionale e comunale, nonché della pianificazione portuale.

2. Il processo di pianificazione si conforma ai principi enunciati all'articolo 1, comma 4 e al principio della leale collaborazione inter-istituzionale; ha luogo con la partecipazione delle Amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio marittimo e sentite le associazioni portatrici di interessi generali in materia ambientale e turistica.

Art. 3 Piano regionale delle coste.

1. La pianificazione regionale costiera si attua mediante il Piano regionale delle coste (PRC).
2. Il PRC, previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche, nonché dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tale fine dalla Giunta regionale, le attività e gli interventi sul demanio marittimo costiero e sulle zone del mare territoriale, per garantirne la valorizzazione e la conservazione dell'integrità fisica e patrimoniale.
3. Il PRC contiene gli studi, le indagini e i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinario.
4. Il PRC è adottato dalla Giunta regionale.
5. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del PRC, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono fare pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.
6. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 5, la Giunta regionale, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute, approva il PRC previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione consiliare permanente competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.
7. Il PRC acquista efficacia dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
8. Le varianti al PRC sono approvate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.

Art. 4 Piano comunale delle coste.

1. Ai principi e alle norme del PRC sono conformati i Piani comunali delle coste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali previgenti.
2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il PCC ovvero adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta.
3. Le eventuali osservazioni sono presentate presso il comune entro trenta giorni dalla data di deposito.
4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute.

5. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l'esito s'intende favorevole.
 6. Il PCC, ai fini dell'efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale.
 7. Le varianti al PCC sono adottate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.
 8. In caso di inadempienza di cui al presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di sessanta giorni, si sostituisce al comune per l'osservanza degli obblighi di legge, nominando a tal fine un tecnico della struttura pubblica competente quale commissario ad acta, che adempie alla redazione del Piano nel termine di centottanta giorni. Il compenso e il rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico sono posti a carico del comune inadempiente.
 9. I PCC possono essere presentati con le stesse modalità da più comuni consorziati limitrofi o dalle unioni dei comuni ove esistenti.
-

Art. 5 *Pianificazione dei porti di interesse regionale.*

1. Nei porti regionali, con esclusione di quelli destinati alla nautica da diporto, le scelte strategiche di sviluppo spaziale e funzionale dell'area portuale, l'ambito territoriale, l'assetto complessivo e le condizioni di compatibilità ambientale e di identità dei luoghi, nonché la valorizzazione dell'interazione città-porto, sono definiti dal Piano regolatore portuale.
2. Il Piano regolatore portuale costituisce atto normativo di governo del territorio di competenza comunale e le sue previsioni non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. I Piani regolatori portuali sono sottoposti alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*.
3. In applicazione dell'*articolo 5-bis, comma 7, della L. 84/1994* nei porti classificati di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, il Piano regolatore portuale è adottato dal comune, previa espressione dell'intesa con l'autorità marittima ai fini della verifica di compatibilità del piano con le esigenze di sicurezza portuale, della navigazione marittima e del traffico marittimo e della idoneità delle aree finalizzate al controllo.
4. I comuni adottano il Piano regolatore portuale al fine di adeguare la pianificazione portuale alle nuove esigenze di sviluppo, recupero, riconversione e riqualificazione strutturali e funzionali e, in ogni caso, ove sia in vigore un piano regolatore non formalmente approvato ai sensi della *l. 84/1994*. Dalla data di adozione del Piano regolatore portuale si applicano le misure di salvaguardia, così come previste dalla vigente normativa regionale in materia di governo del territorio, fino alla data di entrata in vigore del piano stesso. Per lo sviluppo della nautica da diporto regionale, il Piano regolatore portuale destina le strutture o le aree allo stato attuale sottoutilizzate dei porti esistenti, alla realizzazione di approdi turistici come definiti all'articolo 2, lettera b), del regolamento recante *disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la*

realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

5. Il Piano regolatore portuale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione sul Piano adottato del parere di cui dell'*articolo 5, comma 3, della L. 84/1994.*

6. Le varianti al Piano regolatore portuale sono approvate con la medesima procedura di approvazione prevista ai commi 3, 4 e 5, tranne quelle di natura esclusivamente tecnico-funzionale.

7. Sono considerate varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali del Piano regolatore portuale le modifiche contenute in progetti di intervento che congiuntamente:

- a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;
- b) non modificano in modo sostanziale la conformazione e il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;
- c) non contengano previsione di opere soggette alle procedure di Valutazione di impatto ambientale o a Valutazione di incidenza.

8. Sulla natura di variante esclusivamente tecnico-funzionale si pronuncia il Servizio regionale competente.

9. Le concessioni demaniali marittime devono essere conformi al Piano regolatore portuale. L'attuazione delle previsioni del Piano regolatore portuale costituisce ragione di pubblico interesse per la revoca, in applicazione dell'articolo 42 del Codice della navigazione, delle concessioni esistenti e di quelle in contrasto con il Piano medesimo. In assenza del Piano regolatore portuale è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime.

Art. 6 Ripartizione delle funzioni amministrative.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale:

- a) programmazione, indirizzo e coordinamento generale;
- b) disciplina dell'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, mediante ordinanze amministrative;
- c) monitoraggio della gestione del Sistema informativo del demanio (SID);
- d) emanazione di linee guida ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge;
- e) rilascio della concessione di beni demaniali richiesti nell'uso del comune medesimo;
- f) esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 4, comma 8;
- g) Osservatorio regionale delle coste al fine della conservazione, valorizzazione e pianificazione dell'uso del bene demaniale marittimo;
- h) rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di opere di ingegneria costiera;
- i) nulla osta ai fini della consegna, ai sensi dell'articolo 34 del Codice della navigazione.

2. L'espletamento delle attività di cui al comma 1 è assicurato dal Servizio regionale competente.
 3. È conferito ai comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate dal comma 1.
 4. Le funzioni previste dal comma 3 possono essere esercitate dai comuni costieri in forma singola o associata.
-
-

TITOLO II

Disposizioni generali

Art. 7 *Sistema informativo del demanio (SID).*

1. Il Sistema informativo del demanio (SID) marittimo rappresenta lo strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all'amministrazione del demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del suo reale stato d'uso.
 2. I Comuni hanno l'obbligo di operare sul SID per la gestione amministrativa dei procedimenti di competenza.
-

Art. 8 *Concessioni di competenza comunale.*

1. Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia.
2. La concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.
3. La procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico che deve in ogni caso specificare:
 - a) le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa;
 - b) termini di presentazione della domanda e della documentazione;
 - c) i requisiti minimi (*morali e in materia di tutela antimafia*) di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (*persona fisica o persona giuridica*) al momento di presentazione della domanda;
 - d) le cause di esclusione;
 - e) i parametri di selezione delle offerte, con particolare riguardo agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico e all'uso di

materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico;

f) la composizione della commissione giudicatrice.

4. Al fine di garantire la massima trasparenza, il bando è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito telematico istituzionale e, altresì, in ragione della rilevanza economica, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di norme sui contratti pubblici.

5. Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare.

6. Il termine per l'emissione del provvedimento finale è stabilito, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere.

7. L'avvio del procedimento è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria disciplinate con provvedimento comunale.

Art. 9 *Concessioni per la nautica da diporto.*

1. Le concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate secondo le procedure di cui al *D.P.R. n. 509/1997*. Fino alla ridefinizione della materia, la Regione assume direttamente la responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari, nonché di approvazione dei progetti definitivi, ai sensi del dell'articolo 5, comma 10 e dell'*articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 509/1997*. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state attivate le Conferenze dei servizi per l'esame e l'approvazione dei progetti.

2. I progetti relativi alle opere per la nautica da diporto di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 509/1997* sono conformi al Piano regolatore portuale, fermo restando il caso di varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali di cui all'articolo 5, comma 7, della presente legge sul quale il Servizio regionale competente si pronuncia per l'ammissibilità nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'*articolo 5 del D.P.R. n. 509/1997*.

3. Nel caso di applicazione della disciplina di cui all'*articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE)*, il promotore formalizza l'istanza di concessione demaniale allegando al modello, redatto con le specifiche richieste nei D.M. 5 giugno 2009, n. 10, n. 11 e n. 12 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successive modificazioni, il progetto preliminare posto in approvazione dall'amministrazione aggiudicatrice e il progetto definitivo redatto in conformità al progetto preliminare approvato e secondo i requisiti di cui al D.M. 14 aprile 1998, n. 519200 del Ministro dei trasporti e della navigazione (*Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto*). Ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima il progetto definitivo è approvato con le modalità stabilite all'*articolo 6 del D.P.R. n. 509/1997*.

4. L'attività di vigilanza e collaudo ai sensi dell'*articolo 8 del D.P.R. n. 509/1997*, in quanto attività volta alla verifica dell'esecuzione delle opere contemplate nell'atto di concessione e dell'assenza di innovazioni non autorizzate sanzionabili ai sensi dell'articolo 54 del Codice di navigazione, compete all'amministrazione concedente. La relativa commissione è composta dal dirigente della struttura dell'ente competente al rilascio della concessione demaniale marittima o suo delegato, che la presiede, e da due funzionari dell'ente, con elevata e specifica qualificazione nelle attività da espletarsi. Le spese per l'attività della commissione, stabilite con regolamento regionale, sono poste a carico del concessionario. Il collaudo demaniale non sostituisce le verifiche e i collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto.

Art. 10 *Revoca, decadenza e sospensione della concessione.*

1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del Codice della navigazione.

2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità di condizioni, sulla concessione di nuove aree.

3. L'inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'*articolo 1164 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione)*. L'assunzione al lavoro in totale difformità alla legge e ai contratti collettivi comporta la sanzione amministrativa di cui al precedente periodo nella misura massima.

4. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.

5. Costituisce inadempienza agli obblighi derivanti dall'esercizio della concessione turistico-ricreativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera f), del Codice di navigazione, l'inosservanza delle disposizioni di cui alle vigenti ordinanze amministrative regionali in materia di:

- a) accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili;
- b) esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione);
- c) salvamento;
- d) transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri centocinquanta, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC.

Art. 11 *Affidamento in gestione Sub-ingresso nelle concessioni turistico ricreative.*

1. L'autorizzazione all'affidamento di cui all'articolo 45-bis del Codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti morali e in materia di tutela antimafia da parte del soggetto affidatario:

- a) per le attività secondarie di bar e di ristorazione;
- b) per l'intera attività oggetto della concessione, limitatamente a un unico anno solare e per una volta soltanto nell'ambito della durata della concessione.

2. L'autorizzazione al sub-ingresso di cui all'articolo 46 del Codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione limitatamente a una sola volta in relazione all'area concessa, per l'intera durata della concessione.

3. Sono fatti salvi il caso di cui all'articolo 46, comma 3, del Codice della navigazione e di trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al secondo grado.

Art. 12 *Autorizzazione ex articolo 55 del Codice della navigazione.*

1. Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio marittimo, le autorizzazioni ex articolo 55 del Codice della navigazione sono rilasciate previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRC e dei PCC.

2. I relativi pareri espressi dalla Regione e dal comune, nel termine di giorni trenta dalla richiesta, sono vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 13 *Vigilanza.*

1. Le funzioni di vigilanza connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni di gestione del demanio marittimo di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione e dai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Gli organi di vigilanza che accertino sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione l'esecuzione di opere non autorizzate o l'utilizzato senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne danno comunicazione al comune territorialmente competente, per i provvedimenti previsti dall'articolo 54 del Codice della navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria.

3. All'attuazione delle procedure di cui all'articolo 54 del Codice della navigazione provvedono, in danno, i comuni costieri.

TITOLO III

Norme transitorie e finanziarie

Art. 14 *Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera.*

1. È vietato il rilascio di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:

- a) lame;
- b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
- c) canali alluvionali;
- d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
- e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;
- f) aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea.

2. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque classificate protette, il rilascio e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole d'incidenza ambientale.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c), e al fine di evitare pregiudizio all'uso pubblico, è vietata la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo.

4. Non costituiscono recinzioni le delimitazioni delle aree oggetto di concessione demaniale nonché le forme di protezione delle attrezzature durante il periodo invernale disciplinate dall'Ordinanza balneare o dal PCC.

5. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.

6. Il valore percentuale di cui al comma 5 è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1.

7. Possono essere realizzate strutture classificate "spiaggia libera con servizi" nella misura non superiore al 40 per cento della zona destinata a uso pubblico e alla libera balneazione di cui ai commi 5 e 6. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga servizi legati alla balneazione, con la condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

8. I PCC, compatibilmente con gli indirizzi del PRC di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 10 del presente articolo, individuano nella quota concedibile l'intera superficie o parte di

essa non inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le circostanze di revoca e decadenza di cui all'articolo 12. Il Piano, anche in deroga ai limiti di cui al comma 5, individua apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori in contrasto con il PCC ⁽²⁾.

9. Il PCC, nelle disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedenti alla pianificazione, salvaguarda le concessioni in essere fino alla scadenza del termine della proroga di cui all'*articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, salve le esigenze di sicurezza ⁽³⁾.

10. Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi, devono essere individuati nei PCC una o più aree da destinare alla pubblica fruizione.

11. I PCC provvedono a classificare la valenza turistica del territorio costiero, ai sensi della *legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007)*.

12. I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare a pubblici servizi definendo, in particolare, quelle destinate a parcheggio, a servizi igienici e a primo soccorso.

13. La disponibilità delle aree di cui al comma 12 può essere assentita a mezzo "consegna" a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 34 del Codice della navigazione, come modificato dall'*articolo 1, comma 40, della legge 15 dicembre 2004, n. 308* (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

14. Per opera di "facile rimozione" va inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso.

15. Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza, anche in relazione all'articolo 01, comma 2-ter, del *decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400* (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 1993, n. 494*, come inserito dall'*articolo 1, comma 250, della L. 296/2006*:

a) l'accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello definito dall'articolo 10, comma 5, lettera d);

b) la realizzazione, dopo la data di entrata in vigore della presente norma, dei manufatti abusivi;

c) la costruzione e il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili.

16. Entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere di difficile rimozione, realizzate sugli arenili e a esclusione delle pertinenze demaniali, devono, pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno, essere trasformate in strutture di facile rimozione, così come definite al comma 14.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 24 febbraio 2017, n. 40 (pubblicata nella Gazz. Uff. 1° marzo 2017, n. 9, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 24 febbraio 2017, n. 40 (pubblicata nella Gazz. Uff. 1° marzo 2017, n. 9, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 15 *Norme transitorie.*

1. Fino alla data di approvazione del PCC l'esercizio dell'attività concessoria di cui all'articolo 8 è disciplinato dal vigente PRC.

2. Il PRC di cui alla Delib.G.R. 13 ottobre 2001, n. 2273, in quanto compatibile, è da intendersi approvato ai sensi della presente legge. Il riferimento nel PRC alla *legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa)*, è sostituito con il riferimento alla presente legge. I riferimenti all'*articolo 16, commi 1, 5 e 7 della L.R. n. 17/2006* operati nelle Norme tecniche di attuazione del vigente PRC sono, in particolare, sostituiti con i richiami all'articolo 14, rispettivamente dei commi 1, 6 e 8, della presente legge.

Art. 16 *Riparto risorse economiche.*

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale, incrementato del 10 per cento quale imposta regionale aggiuntiva.

2. Pari incremento è applicato alle somme corrisposte per indennizzo.

3. A esclusione del canone, tutte le imposte rivenienti dall'attuazione della presente legge sono introitate dai comuni e dalla Regione secondo le aliquote definite al comma 5.

4. I Comuni provvedono alla verifica dell'esatto pagamento del canone, dell'imposta regionale aggiuntiva, delle spese d'istruttoria di cui al comma 5 dell'articolo 8, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, nonché al contenzioso tributario.

5. Per l'esercizio delle funzioni conferite è assegnato ai comuni il 75 per cento dell'imposta regionale riscossa, delle somme introitate per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai comuni alle ordinanze balneari e del contributo per spese di istruttoria.

Art. 17 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante gli stanziamenti correnti dell'unità previsionale di base 06.04.01 "Demanio e Patrimonio" sui seguenti capitoli, rispettivamente:

a) In uscita:

- Capitolo 3431 "Articolo 54 codice della navigazione - Anticipazioni per esecuzione di lavori di ripristino su aree del demanio marittimo in danno del contravventore - Spese connesse - Spese di gestione e interventi diretti e/o per il tramite dell'Autorità militare" (*collegato al capitolo in entrata 3062700*)

- Capitolo 3690 "Spese per interventi di pianificazione, sperimentazione, monitoraggio, riqualificazione, valorizzazione relative al demanio marittimo ai sensi della L.R. n. 17/2015 e del D.Lgs. n. 85/2010" (*collegato al capitolo in entrata 1018000*) ⁽⁴⁾

- Capitolo 3692 "Spese per la cura degli aspetti dominicali e per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione del demanio marittimo - L.R. n. 17/2006 e D.Lgs. n. 85/2010" (*collegato al capitolo in entrata 1018000*).

b) In entrata:

- Capitolo 1018000 "Imposta regionale aggiuntiva, spese istruttorie, sanzioni conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, relative alle concessioni di aree del demanio marittimo" (*collegato ai capitoli in uscita 3690 e 3692 - L.R. n. 17 del 10 aprile 2015*) ⁽⁴⁾.

- Capitolo 3062700 "Recupero somme anticipate per l'applicazione dell'articolo 54 per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari del codice della navigazione - Proventi rivenienti dalle violazioni alle ordinanze balneari" (*correlato al capitolo in uscita 3431*).

(4) Alinea così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 28 maggio 2015, n. 74.

TITOLO IV

Art. 18 *Abrogazione.*

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, in particolare la L.R. n. 17/2006.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

REGIONE  **PUGLIA**

ASSESSORATO ALLA TRASPARENZA E CITTADINANZA ATTIVA

PIANO REGIONALE DELLE COSTE

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E INDIRIZZI
GENERALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI
COMUNALI DELLE COSTE**

Art. 8.8 - Barriere architettoniche

Tutte le strutture balneari devono assicurare la loro piena visitabilità e l'accesso al mare, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

A tal fine, il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che favoriscano una migliore fruibilità delle strutture balneari ai soggetti diversamente abili.

Art. 8.9 - Verde ornamentale

Il PCC prevede la posa a dimora di verde, anche di natura arbustiva, oltre che nella fascia FP/3, in prossimità delle delimitazioni, anche nella fascia FP/2, prevalentemente nell'immediato intorno della "zona servizi", sempre che tali sistemazioni si integrino con l'assetto morfologico e vegetazionale della zona e non costituiscano ostacolo alla libera visuale del mare.

Art. 8.10 - Cartelli e manufatti pubblicitari

Il PCC disciplina l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari, tenuto conto che non devono pregiudicare la libera visuale del mare, in particolare, indicando il materiale, la forma, le dimensioni, la relativa allocazione, e quanto altro necessario ad assicurare l'uniformità.

Art. 8.11 - Accessibilità e sistemazione ambientale

Il PCC, per un migliore inserimento complessivo delle strutture balneari, per attuare un'adeguata accessibilità alle stesse, nonché per una valorizzazione del contesto ambientale, individua le opere che configurano il quadro di quelle afferenti alla sistemazione degli arenili, quali ad esempio:

- le aree a verde;
- i percorsi pedonabili.

I progetti devono assicurare un'adeguata omogeneità delle soluzioni tipologiche, dimensionali e formali per tratti omogenei definiti nella stessa pianificazione comunale.

Art. 8.12 - Aree non oggetto di concessione

Si distinguono in:

- Spiaggia Libera (SL)
- Aree Complementari (AC).

Le Spiagge Libere comprendono tutte quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti. In tali spiagge è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica.

Non è invece consentito il transito di mezzi meccanici, se non finalizzati alla pulizia della spiaggia. In tal caso i mezzi devono essere di tipo gommato.



PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

“Norme a sostegno dell’accessibilità delle persone disabili alle aree demaniali destinate alla balneazione ”

Di iniziativa dei consiglieri regionali

Di Matteo Donato

L’Aquila/.....

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - L'AQUILA
SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI

Progetto di Legge N. 255/2016.....

Pervenuto il 1.6.2016..... Prot. n. 12880.....

Si propone l'assegnazione alla Commissione 5^a PP. CAL

L'Aquila, li 7.6.2016.....

Il Dirigente

Assegnato alla Commissione 5^a PP. CAL

in data 8.6.2016.....

Il Presidente

Giuseppe Di Panfilo

Relazione

In Italia il dibattito sulle “barriere architettoniche” parte dalla metà degli anni sessanta del secolo scorso, quando durante la Conferenza Internazionale di Stresa nel giugno del 1965, vennero trattati per la prima volta nel nostro Paese i problemi della “progettazione per invalidi”.

Per quanto riguarda la fattispecie della presente legge l’art. 23 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, stabilisce che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi, sono subordinati alla visibilità degli impianti e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità. Viene richiesta, quindi, l’effettiva possibilità di accesso al mare, aspetto quest’ultimo spesso trascurato.

Il Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo, approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 20/4 del 24/02/2015, stabilisce all’art. 5 comma 3 che «per ogni concessione è fatto obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia per l’intero arco dell’anno; il corridoio di accesso dovrà essere adeguato alla eliminazione delle barriere architettoniche (L.104/92)», per quanto riguarda le spiagge pubbliche il comma 40 recita che «Le spiagge libere, tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia fruibile ad uso turistico-ricreative di tipo balneare, possono essere dotate, a cura dei comuni interessati, dei servizi minimi, anche di tipo igienico e vi devono essere garantiti il servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti e la pulizia dell’arenile», al comma 41 che «I comuni possono prevedere nei loro piani comunali aree destinate a colonie marine dei comuni dell’entroterra e ad associazioni nonché cooperative giovanili che non hanno fini di lucro e prestano la loro opera nel sociale. Le stesse devono essere attrezzate, come le spiagge libere, dei servizi minimi di tipo igienico e di accesso per persone diversamente abili».

Tali norme già presenti nel previgente Piano Demaniale Marittimo ampliate e rafforzate nel vigente PDM specificano l’obbligo di prevedere, per tutto l’arco dell’anno e a carico di ogni concessione, il libero e gratuito accesso per il raggiungimento della battigia tramite percorso adeguato all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sempre il Piano Demaniale Marittimo Regionale, all’art. 5 – *Criteri generali per la redazione dei piani demaniali comunali* – prevede:

- *comma 7*: «in tutte le aree del demanio marittimo concesse per le tipologie di insediamento di cui al precedente art. 4, lett. a), b), c), d), e), f), g), n), o), q), devono essere assicurati l’abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per le persone con disabilità (*omissis*)». Per la lettera “o)” l’abbattimento delle barriere architettoniche è limitata alla predisposizione dei percorsi in adeguamento della L.104 nel periodo di utilizzazione (estivo).
- *comma 8*: «nelle aree asservite in concessione di cui al precedente art. 4, punto o) i regolamentari servizi igienici, ivi compreso il bagno per persone diversamente abili, dovranno essere assicurati nelle strutture ricettive/pararicettive limitrofe».
- *comma 9*: «la realizzazione delle opere comprese nel precedente comma 7 (abbattimento barriere architettoniche) è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie

coperta e pavimentata realizzabile in ogni area concessa di cui ai successivi commi 24 e 25, limitatamente al dimensionamento minimo richiesto dalla normativa vigente per l'abbattimento delle barriere architettoniche».

L'accesso alle spiagge, dunque, deve essere garantito per tutto l'arco dell'anno, con percorsi idonei all'utilizzo da parte di soggetti con disabilità e tali percorsi, all'interno delle concessioni balneari, vanno predisposti e mantenuti a cura dei concessionari.

Appare in particolare necessario attrezzare anche le spiagge libere con idonei e accessibili servizi igienici e con adeguate discese a mare, che permettano alle persone con disabilità di arrivare in prossimità della battigia senza dover impattare nella sabbia con la carrozzina.

È indispensabile che TUTTE le spiagge libere vengano dotate degli accorgimenti utili alla libera fruizione di TUTTI i soggetti interessati, evitando la creazione di spiagge dedicate a particolari categorie di utenti, creando di fatto una mancanza di integrazione tra i diversi soggetti. In merito, la legge n. 104 del 5.12.1992 promuove la piena integrazione della persona con disabilità nella collettività; in particolare all'art. 8 prevede iniziative volte a ridurre stati di esclusione sociale ed interventi diretti ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche, come già previsto dalla Legge n. 13 del 9.1.1989 (*“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche”*).

A tal proposito il Ministero della Marina Mercantile ha emesso la Circolare n. 259 del 23 gennaio 1990 che estende l'applicabilità delle norme sull'accessibilità anche agli stabilimenti balneari, obbligando così i concessionari ad apprestare almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale, nonché di rendere la struttura stessa «visitabile» nel senso specificato dall'art. 3, punto 3.1, del Decreto n. 236/1989, soprattutto in funzione dell'effettiva possibilità di balneazione, anche attraverso la predisposizione di appositi «percorsi orizzontali».

Tale norma è richiamata nel vigente P.D.M. Regionale abruzzese approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 20/4 del 24/02/2015. Le norme vigenti obbligano i concessionari di spiagge pubbliche ad offrire una dotazione di base sufficiente a garantire la visitabilità delle loro strutture, ma questo deve rappresentare, per le Amministrazioni pubbliche e per i gestori degli stabilimenti balneari, il punto di partenza da cui sviluppare ulteriori riflessioni sull'effettiva capacità di accoglienza degli stabilimenti balneari e delle spiagge pubbliche.

Il fine ultimo di questa legge è quello di garantire l'applicazione delle già vigenti normative in materia, con particolare riguardo alle spiagge pubbliche, affinché diventino a tutti gli effetti *“spiagge accessibili”*.

La spiaggia libera pubblica, oltre ad essere “a norma”, dovrebbe essere completamente accessibile a tutti e soprattutto garantire alle persone con disabilità un mezzo idoneo per entrare in acqua. Basterebbero pochi e semplici accorgimenti, per favorire al meglio l'accessibilità delle spiagge pubbliche: per garantire l'ingresso in mare nelle spiagge libere, le stesse Amministrazioni Comunali potrebbero acquistare alcune carrozzine speciali, JOB, da mettere a disposizione, in comodato gratuito, a chiunque ne faccia richiesta (dietro presentazione di certificazione attestante l'invalidità), tramite un ufficio comunale apposito, con l'obbligo di restituzione alla fine del soggiorno. Esistono diversi modelli in commercio, alcuni dei quali idonei al contatto con l'acqua salata, che permettono l'utilizzo dell'arenile in autonomia o con l'ausilio di un accompagnatore.

Il presente progetto di legge si compone di 5 articoli:

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Linee Guida

Art. 3 - Corridoi di libero accesso al mare

Art. 4 - Norme generali

Art. 5 - Norma Finanziaria

Art. 6 - Entrata in vigore

L'Aquila/.....


(Di Matteo)

TESTO

Art. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana, dell'articolo 8 della Legge 5 dicembre 1992, n.104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'art. 7 dello Statuto della Regione Abruzzo, e del Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio regionale con verbale n. 20/4 del 24 febbraio 2015, riconosce e sostiene il diritto delle persone disabili per una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso alle aree demaniali destinate alla balneazione.
2. A tal fine la Regione prevede iniziative volte a ridurre tutti quegli stati di esclusione sociale che impediscono alle persone con disabilità la piena mobilità e fruizione delle spiagge regionali.

Art. 2

Linee Guida

1. In attuazione delle finalità indicate all'articolo 1, e a garanzia dell'effettiva applicazione delle già esistenti disposizioni normative in materia richiamate all'articolo 1, comma 1, la Regione Abruzzo invita le amministrazioni comunali della costa abruzzese a osservare le disposizioni indicate al comma 2, in materia di corretto uso delle aree demaniali marittime destinate alla persone con disabilità, individuate nelle spiagge libere previste nei piani demaniali marittimi comunali.
2. Le amministrazioni comunali, secondo le esigenze del proprio territorio:
 - a) individuano almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone con disabilità
 - b) predispongono parcheggi riservati alle persone con disabilità in corrispondenza delle aree individuate;
 - c) garantiscono l'ingresso alla spiaggia tramite l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti in prossimità delle aree individuate;
 - d) garantiscono la presenza di servizi igienici realizzati possibilmente in legno o struttura cementizia, spogliatoi accessibili e docce esterne a filo di pavimento, con maniglioni e supporti e pavimentazione tattile, dette strutture potranno essere rimovibili e, necessariamente, non infisse stabilmente nel terreno;
 - e) posizionano palme ombreggianti, in proporzione alla superficie dell'area riservata;

- g) predispongono segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette da disabilità sensoriale,
 - h) dotano, tenendo conto delle risorse a disposizione, le spiagge accessibili di sedie job, destinate solo ed esclusivamente all'uso da parte delle persone con disabilità ed ai propri accompagnatori.
3. Per le finalità di cui al comma 2 i comuni istituiscono le "spiagge accessibili" entro novanta-centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Corridoi di libero accesso al mare

1. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo i corridoi di libero accesso al mare.
2. È fatto divieto di praticare giochi da spiaggia nei corridoi di libero accesso al mare.
3. È fatto divieto di parcheggiare motocicli e biciclette nell'area prossimale l'accesso alle "spiagge accessibili".

Art. 4

Norme generali

1. I progetti per gli interventi volti all'accessibilità delle spiagge sono compatibili con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali.
2. La realizzazione delle spiagge accessibili non incide sulla dotazione di spiaggia libera prevista dal piano demaniale marittimo regionale.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano oneri finanziari aggiuntivi per il Bilancio regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

(Di Nota)
Dell'Nota

proposta di legge n. 151

a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni

presentata in data 3 luglio 2017

**NORME A SOSTEGNO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE DISABILI
ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE**

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge regionale si propone di attuare concretamente quanto sancito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104: promuovere la piena integrazione della persona con disabilità nella collettività ed in particolare all'articolo 8 prevedere iniziative volte a ridurre stati di esclusione sociale ed interventi diretti ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche, come già previsto dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche". Per quanto riguarda la fattispecie della presente proposta di legge, l'articolo 23, comma 3, della legge 104/1992, stabilisce che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi, sono subordinati alla visibilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità. Viene richiesta, quindi, l'effettiva possibilità di accesso al mare, aspetto quest'ultimo spesso trascurato.

Il "Piano Demaniale Marittimo della Regione Marche", approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 169 del 2 febbraio 2005, così come modificata dalla deliberazione n. 117 del 2009, stabilisce all'articolo 13 (I Piani particolareggiati di spiaggia) l'obbligo degli interventi sulle aree demaniali, nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente e di quelle sull'accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari da parte delle persone con impedita o ridotta capacità motoria ed in particolare, al comma 3 bis, lettera h, che "l'accesso alle spiagge, ai diversamente abili, è favorito attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche"; per quanto riguarda le spiagge pubbliche l'articolo 15, comma 1, recita che "Nelle spiagge libere i Comuni garantiscono il servizio di pulizia dell'arenile e dei suoi accessi". Nel nostro quotidiano però

questa importante parte della normativa è rimasta lettera morta.

È dunque dovere morale e giuridico delle istituzioni provvedere nell'immediato a colmare questo vuoto adoperandosi al fine di garantire un diritto fondamentale e sancito dall'articolo 3 della Costituzione. È indispensabile dunque che tutte le spiagge libere vengano dotate degli accorgimenti utili alla libera fruizione di tutti i soggetti interessati, evitando la creazione di spiagge dedicate a particolari categorie di utenti, creando di fatto una mancanza di integrazione tra i diversi soggetti, norme specificano quindi l'obbligo di prevedere, per tutto l'arco dell'anno e a carico di ogni concessione, il libero e gratuito accesso per il raggiungimento della battigia tramite percorso adeguato all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Appare in particolare necessario attrezzare anche le spiagge libere con idonei e accessibili servizi igienici e con adeguate discese a mare, che permettano alle persone con disabilità di arrivare in prossimità della battigia senza dover impattare nella sabbia con la carrozzina.

Il fine ultimo di questa legge è quello di garantire l'applicazione delle già vigenti normative in materia, con particolare riguardo alle spiagge pubbliche, affinché diventino a tutti gli effetti "spiagge accessibili" garantendo inoltre alle persone con disabilità un mezzo idoneo per entrare in acqua.

La presente proposta di legge si compone di 5 articoli:

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Linee Guida

Art. 3 - Divieti

Art. 4 - Norme generali

Art. 5 - Invarianza finanziaria

Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 5 dicembre 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell'articolo 3 dello Statuto della Regione e della deliberazione 2 febbraio 2005, n. 169 concernente il Piano di gestione integrata delle aree costiere e demanio marittimo, riconosce e sostiene il diritto delle persone disabili per una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso alle aree demaniali destinate alla balneazione.

2. A tal fine la Regione prevede iniziative volte a ridurre tutti quegli stati di esclusione sociale che impediscono alle persone con disabilità la piena mobilità e fruizione delle spiagge regionali.

Art. 2
(Linee Guida)

1. In attuazione delle finalità indicate all'articolo 1 i Comuni costieri singoli o associati della regione, sono tenuti ad osservare le seguenti linee guida in materia di corretto uso delle aree demaniali marittime destinate alla persona con disabilità, individuate nelle spiagge libere previste nei piani demaniali marittimi comunali.

2. Le amministrazioni comunali, secondo le esigenze del proprio territorio:

- a) individuano almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone con disabilità;
- b) predispongono parcheggi riservati alle persone con disabilità in corrispondenza delle aree individuate;
- c) garantiscono l'ingresso alla spiaggia tramite l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti in prossimità delle aree individuate;
- d) garantiscono la presenza di servizi igienici realizzati possibilmente in legno o struttura cementizia, spogliatoi accessibili e docce esterne a filo di pavimento, con maniglioni e supporti e pavimentazione tattile. Dette strutture potranno essere rimovibili e, necessariamente, non infisse stabilmente nel terreno;
- e) posizionano strutture ombreggianti (ombrelloni, piante...), in proporzione alla superficie dell'area riservata;
- f) realizzano percorsi fino al mare con passerella di larghezza minima di 150 centimetri e piazzole sotto gli ombrelloni che permettono l'inversione di marcia lungo il tragitto;
- g) predispongono segnaletica e indicazioni (corrinano e mappe tattili) per persone affette da disabilità sensoriale;

- h) dotano, tenendo conto delle risorse a disposizione, le spiagge accessibili di sedie job, destinate solo ed esclusivamente all'uso da parte delle persone con disabilità ed ai propri accompagnatori;
- i) predispongono installazione di prese elettriche per apparecchi elettromedicali;
- j) promuovono, attraverso la diffusione a mezzo stampa e tramite pubblicazione nei siti istituzionali e portali turistici, la fruizione delle spiagge accessibili ai disabili attraverso apposite informazioni, indicando l'esatta ubicazione delle aree predisposte.

3. Per le finalità di cui al comma 2, i Comuni istituiscono le "spiagge accessibili" entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 3

(Divieto)

1. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo i corridoi di libero accesso al mare.

2. È fatto divieto di praticare giochi da spiaggia nei corridoi di libero accesso al mare e nelle aree adiacenti.

3. È fatto divieto di parcheggiare motocicli e biciclette nell'area prossimale l'accesso alle "spiagge accessibili".

Art. 4

(Nome generali)

1. I progetti per gli interventi volti all'accessibilità delle spiagge sono compatibili con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali.

2. La realizzazione delle spiagge accessibili non incide sulla dotazione di spiaggia libera prevista dal piano demaniale marittimo regionale.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Calabria

L.R. 14-3-2003 n. 4

Contributi ai comuni costieri per la realizzazione di strutture mobili o fisse sulle spiagge libere al fine di agevolare l'accesso al mare di persone con problemi motori.

Pubblicata nel B.U. Calabria 20 marzo 2003, S.S. n. 2 al B.U. 15 marzo 2003, n. 5.

L.R. 14 marzo 2003, n. 4 ⁽¹⁾.

Contributi ai comuni costieri per la realizzazione di strutture mobili o fisse sulle spiagge libere al fine di agevolare l'accesso al mare di persone con problemi motori.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 20 marzo 2003, S.S. n. 2 al B.U. 15 marzo 2003, n. 5.

Art. 1 *Finalità.*

1. La presente legge ha lo scopo di favorire la realizzazione di strutture mobili o fisse e della relativa segnaletica di riferimento, per agevolare l'accesso al mare, sulle spiagge libere, di persone con problemi motori. Per conseguire tali finalità la Regione Calabria concede contributi in conto capitale ai comuni costieri.

Art. 2 *Strutture mobili.*

1. Ai fini della presente legge si intendono per "strutture mobili" gli impianti movibili di qualsiasi materiale facilmente identificabili come proprietà comunale, che agevolano la mobilità sulle spiagge libere di persone con problemi motori.

Art. 3 *Tipologia degli interventi.*

1. Per interventi finalizzati al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 si intendono:

a) la realizzazione di strutture mobili o fisse e dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del raggiungimento della battigia e dei servizi balneari pubblici, di

persone con problemi motori;

b) l'allestimento e la messa in opera di segnaletica di riferimento.

Art. 4

Conferenza dei Servizi.

1. Al fine di acquisire tutti i consensi di legge necessari per la realizzazione degli interventi, le Amministrazioni comunali possono convocare apposita Conferenza dei servizi, ai sensi dell'*art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Procedure.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, i comuni costieri possono presentare richiesta di finanziamento, su apposito modello predisposto dal Dipartimento trasporti.

2. Alla richiesta devono essere allegati:

a) il progetto esecutivo approvato;

b) il quadro economico della spesa;

c) dichiarazione resa dall'Ente richiedente con cui si assume l'onere di almeno il 25% della spesa complessiva prevista nel piano economico;

d) l'indicazione del responsabile del procedimento.

3. Ogni Comune costiero, in base all'estensione del territorio e alle presenze turistiche, può prevedere strutture mobili fino ad un massimo di tre.

Art. 6

Piano regionale di riparto.

1. Entro i sessanta giorni successivi a quelli di cui al primo comma dell'articolo 5 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva il "Piano Regionale di riparto per la realizzazione di strutture mobili per l'accesso al mare di persone con problemi motori" sulla base dei progetti presentati dai comuni costieri della Regione Calabria.

Art. 7*Misura del finanziamento ed erogazione del contributo.*

1. La misura del finanziamento, per ogni progetto presentato, non potrà superare l'importo di Euro 5.000,00.
 2. L'erogazione del finanziamento dei progetti inclusi nel Piano di riparto avverrà in unica soluzione con decreto dirigenziale.
-

Art. 8*Termini di inizio e completamento lavori.*

1. I lavori dei progetti ammessi devono essere iniziati entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto finanziamento.
 2. Tale termine può essere prorogato, per comprovati impedimenti, una sola volta con decreto dirigenziale per un massimo di giorni 60.
 3. Con decreto dirigenziale è dichiarata la decadenza dal beneficio qualora i lavori non siano stati iniziati nei tempi previsti.
-

Art. 9*Prescrizioni.*

1. Gli Enti attuatori assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità d'ordine tecnico ed amministrativo e sono tenuti al vincolo di destinazione dei fondi accreditati.
 2. Gli Enti attuatori sono tenuti a presentare all'Assessorato ai Trasporti, Servizio Amministrativo, il rendiconto finale dei lavori e d'ogni opera eseguita e la relativa documentazione di spesa.
-

Art. 10*Utilizzazione somme disponibili.*

1. Gli Enti, nel rispetto della normativa vigente, previa comunicazione all'Assessore ai Trasporti, possono utilizzare le somme risultanti da economie, comunque conseguite, per l'esecuzione di opere migliorative e complementari della opera principale.
-

Art. 11
Oneri finanziari.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 2003 in Euro 100.000,00, si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003.

2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri relativi è assicurata in ciascun esercizio con la legge di approvazione del bilancio regionale e della legge finanziaria che l'accompagna.

Liguria

L.R. 6-6-2008 n. 13

Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione.
Pubblicata nel B.U. Liguria 11 giugno 2008, n. 5, parte prima.

L.R. 6 giugno 2008, n. 13 ⁽¹⁾.

Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 11 giugno 2008, n. 5, parte prima.

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione incentiva il mantenimento delle spiagge libere nel territorio ligure, come definite negli articoli 1 e 2 delle linee guida per le spiagge libere ed attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, approvate con *Delib.G.R. 21 maggio 2004, n. 512* concedendo contributi ai Comuni costieri a sostegno di interventi diretti al miglioramento della qualità della fruizione delle stesse e della sicurezza della balneazione.

Art. 2

Contributi per la sicurezza della balneazione ⁽²⁾.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede, nella misura prevista dall'articolo 5, contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di un servizio di vigilanza sulle spiagge libere di loro pertinenza, delle quali abbiano la gestione diretta, da attuarsi attraverso l'impiego di personale munito di brevetto di

salvataggio, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla competente Capitaneria di Porto.

2. Rientrano tra le spese ammissibili, oltre alle spese relative al personale addetto, anche quelle relative alla dotazione degli strumenti e delle attrezzature utili alle operazioni di salvataggio.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 ottobre 2010, n. 1258*.

Art. 3

Contributi per favorire l'accesso a soggetti con problemi motori ⁽³⁾.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede, nella misura prevista dall'articolo 5, contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di strutture mobili o fisse, dotate dei prescritti titoli abilitativi, atte ad agevolare il raggiungimento della spiaggia, dei pontili pubblici o la fruizione dei servizi, ove presenti, ai soggetti con ridotte capacità motorie ⁽⁴⁾.

2. La presenza delle strutture di cui al comma 1 deve essere adeguatamente segnalata.

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 ottobre 2010, n. 1258*.

(4) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 5 luglio 2016, n. 14*, a decorrere dal 14 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

Art. 4

Contributi per l'igiene e la pulizia delle spiagge libere ⁽⁵⁾.

1. Per migliorare le condizioni di igiene delle spiagge libere, la Regione concede contributi ai Comuni costieri a parziale finanziamento delle spese sostenute per la pulizia delle stesse, sulla base di parametri definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale può altresì individuare criteri di priorità, anche in considerazione delle caratteristiche orografiche del territorio.

(5) Con *Delib.G.R. 17 ottobre 2008, n. 1291* sono stati determinati i parametri per la concessione dei contributi ai sensi del presente articolo. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 ottobre 2010, n. 1258*.

Art. 5
Misura del contributo ⁽⁶⁾.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni presentano alla Giunta regionale le domande di ammissione ai contributi di cui alla presente legge; le domande sono corredate di idonea documentazione predeterminata con atto del dirigente della struttura regionale competente.
2. Entro il 31 marzo il dirigente di cui al comma 1, compilata la graduatoria, comunica ai richiedenti l'esito della stessa.
3. Il contributo è corrisposto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nella seguente misura:
 - a) il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale dal 30 fino al 50 per cento escluso, a spiaggia libera;
 - b) il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale pari o superiore al 50 per cento, a spiaggia libera.
4. I contributi di cui al comma 3 in ogni caso non possono superare il 15 per cento delle risorse disponibili per quella tipologia di intervento sul bilancio regionale.
5. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono cumulabili.
6. I comuni che ricevono il contributo devono presentare agli uffici regionali entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno la rendicontazione dell'avvenuto utilizzo dei fondi percepiti. I comuni inadempienti non saranno ammessi a quella tipologia di contributo per l'anno successivo.
7. Ai sensi dell'*articolo 11-bis della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13* (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni ed integrazioni, per poter accedere ai contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 i comuni devono essere dotati di Progetto di utilizzo.

(6) Articolo sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 18 novembre 2013, n. 34*. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Misura del contributo. 1. Entro il 30 novembre di ogni anno i Comuni presentano alla Giunta regionale le domande di ammissione ai contributi di cui alla presente legge; le domande sono corredate da idonea documentazione predeterminata con atto del dirigente della struttura regionale competente.

2. Entro il 28 febbraio il dirigente di cui al comma 1, compilata la graduatoria, comunica ai richiedenti l'esito della stessa.

3. Il contributo è corrisposto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nella seguente misura:

a) 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i Comuni le cui spiagge siano riservate in percentuale dal 25 al 49 per cento a spiaggia libera;

b) 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i Comuni le cui spiagge siano riservate in percentuale pari o superiore al 50 per cento.

4. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono cumulabili.

5. Per gli interventi ammissibili è riconosciuta priorità alle richieste avanzate dai Comuni che si sono dotati di progetto di utilizzo di cui al punto 9 della lettera b) dell'articolo 8 del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con *Delib.C.R. 9 aprile 2002, n. 18.*».

Art. 6

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio, per l'anno finanziario 2008, mediante:

- prelevamento dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" di quota pari ad euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa, e contestuale iscrizione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 3.101 "Spese connesse all'attività di pianificazione territoriale";

- prelevamento dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" di quota pari ad euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa e contestuale iscrizione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 3.201 "Spese connesse all'attività di pianificazione territoriale".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
